

DOTT. PAOLO RIBOLLA  
DOTT. ENRICO FUSI

DOTT. NICOLA PINESSI  
DOTT. SEJMA SKENDO  
DOTT. PAOLO PROSDOCIMI

## Decreto Sostegni-bis: principali novità fiscali e a sostegno dell'economia

Gentili clienti,

con questa *newsletter* vogliamo fornirVi alcune delle novità introdotte dal D.L. "Sostegni-bis":

- a. Nuovo contributo a fondo perduto;
- b. *Tax credit* locazioni;
- c. Agevolazione TARI;
- d. Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali;
- e. Estensione del limite di compensazione in F24.

\* \* \*

### a) **Nuovo contributo a fondo perduto**

#### Contributo a fondo perduto "ordinario"

Viene introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita IVA **attiva** alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) che presentano (o hanno presentato) apposita istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni).

Il contributo spetta nella misura del **100% di quello già riconosciuto ai sensi del Decreto Sostegni** ed è **erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate**, a condizione che i destinatari, alla data di entrata in vigore del decreto, non abbiano già restituito il precedente contributo ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

Anche la modalità di fruizione resta la medesima scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze:

- (i) erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero
- (ii) (ii) riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

## Contributo a fondo perduto “alternativo”

Viene previsto che i soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il Decreto Sostegni possano, **in alternativa al contributo ordinario** (cioè alla ripetizione del contributo già ottenuto e sopra descritto), richiedere un (diverso) contributo a fondo perduto.

Tale contributo è **alternativo** a quello ordinario e spetta esclusivamente ai soggetti che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del decreto (2019):

- non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
- abbiano subito una **perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30%** nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Tale contributo, pur essendo alternativo a quello ordinario, è ad esso complementare, perché:

- i soggetti che abbiano beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni potranno ottenere l'eventuale **maggior valore** del contributo in parola, se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sottoforma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere;
- se dall'istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello ordinario, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.

Per i soggetti che **hanno beneficiato** del contributo a fondo perduto “ordinario” (Decreto Sostegni), la quantificazione del contributo a fondo perduto alternativo avviene applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:

- 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

**Diversamente**, per i contribuenti che **non hanno beneficiato** del contributo a fondo perduto “ordinario” (Decreto Sostegni), la quantificazione del contributo a fondo perduto “alternativo” si ha

applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:

- 90% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

In ogni caso, per tutti i soggetti l'importo del contributo a fondo perduto **non può eccedere € 150.000**.

### Contributo a fondo perduto “innovativo”

È introdotto un **innovativo contributo reddituale a fondo perduto**, condizionato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con apposito decreto ministeriale. In tal caso, quindi, non si fa riferimento esclusivo alla contrazione del fatturato, ma al calo degli utili.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, che sarà definita con apposito decreto del MEF, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già fruiti.

L'importo del contributo **non può eccedere € 150.000**. Detto conguaglio perequativo è subordinato all'autorizzazione dell'UE.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la sua trasmissione. Con apposito provvedimento direttoriale saranno definiti modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario.

**b) Tax credit locazioni**

Intervenendo sull'art. 28 del decreto Rilancio, viene disposta la **proroga fino al 31 luglio 2021** (in luogo del 30 aprile 2021) del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a condizione che le stesse abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Inoltre, viene stabilito che ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 15 milioni di euro del 2019**, che hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 **almeno del 30%**, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, venga riconosciuto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti di Stato.

**c) Agevolazione TARI**

Viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 a cui i Comuni potranno accedere per concedere una riduzione della TARI, per attenuare l'impatto finanziario del perdurare della pandemia sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività.

I Comuni potranno concedere riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate.

**d) Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali**

L'art. 18 del D.L. 73/2021 ha modificato l'impianto normativo per l'emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere **dal 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto).

Come diffusamente auspicato e in conformità alla giurisprudenza comunitaria, il legislatore ha, quindi, modificato l'art. 26 comma 2 del DPR 633/72 e introdotto il successivo comma 3-*bis*, stabilendo che è possibile emettere la **nota** di variazione in **diminuzione**, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una **procedura concorsuale**".

Diversamente dall'accordo di ristrutturazione e dal piano attestato, però, per le altre procedure (su tutte, fallimento e concordato preventivo) la data di assoggettamento alla procedura del cessionario o committente è individuata dal nuovo comma 10-*bis* dell'art. 26 in esame.

In attesa dell'efficacia del nuovo Codice della crisi d'impresa (DLgs. 14/2019), la data di **apertura** delle procedure attualmente disciplinate dal RD 267/42 è così individuata, ai fini dell'emissione della nota di variazione, nell'identico momento stabilito, ai sensi dell'art. 101 comma 5 del TUIR, per la **deducibilità della perdita su crediti**.

Coordinando i diversi commi dell'art. 26 di cui trattasi, il momento di **emissione** della nota è, quindi, individuato, rispettivamente, nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Viene, peraltro, normativamente stabilito che, qualora il corrispettivo sia pagato **successivamente** alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell'imposta **in aumento**. Di riflesso, il cessionario o committente, previa registrazione della nota, avrà il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.

Come detto, le novità di cui all'art. 18 del D.L. 73/2021 valgono per le sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021. Per le procedure antecedenti a tale data, non sembrano applicabili indiscriminatamente i nuovi termini di emissione delle note IVA in diminuzione.

#### **e) Estensione del limite di compensazione in F24**

Per sostenere la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso la compensazione, si prevede che, per l'anno 2021, **il limite massimo dei crediti d'imposta e contributi compensabili è fissato in 2 milioni di euro**.

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti.